

1 STATUTO

ASSOCIAZIONE SognInTerra APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE SognInTerra APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) Interventi e servizi sociali i sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'associazione si propone di:

- a) Promuovere una cultura solidale, inclusiva, di condivisione, di collaborazione, la salvaguardia dei saperi, tradizioni, usi e costumi, scambio interculturale, ascolto di sé e degli altri, parità di genere, cura dello spazio personale e familiare, sostegno alla genitorialità, alla salute psicofisica, alla gestazione, alla maternità, alla crescita personale e familiare.
- b) Promuovere la tutela dell'ambiente, la cultura della transizione ecologica, la preservazione dei luoghi, degli spazi naturali e delle specie, approfondisce la relazione uomo e natura, ripristina o riabilita spazi verdi, crea orti comunitari, parchi, fattorie didattiche e organizza passeggiate, trekking, giornate di educazione ambientale, campi con pernottamento all'aperto o al chiuso con la prerogativa di educazione alla convivialità, al rispetto e alla conoscenza dei luoghi culturali e naturali. Promuove e organizza il turismo sociale.
- c) Creare spazi condivisi a fini sociali e aggregativi, promuovere la corretta alimentazione e l'educazione alimentare, al consumo sostenibile, alla cura e al benessere della persona, sostiene persone svantaggiate con raccolta e distribuzione alimenti, cibi e ogni bene di prima necessità, organizza e ospita acquisti solidali con iniziative di gruppi di acquisto
- e) Promulgare la cultura della tutela dei diritti umani, tutela e valorizzazione delle diversità, ospitare e organizzare progetti per e con migranti, con altri enti nazionali e internazionali al fine di costituire una reale rete di supporto, progettazione, attuazione e conoscenza

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Accompagnare le varie fasi della vita della persona con focus sui bambini, persone con disabilità, le donne e la famiglia promuovendo relazioni sociali eque e pacifiche, sane e non violente, promuovendo discipline bio naturali, pedagogiche, olistiche, artistiche, culturali, sia nella pratica diretta all'interno delle attività proposte sia nel sostegno dei ruoli familiari, della maternità, della nascita e della prima infanzia, accompagnando il nucleo familiare nei processi descritti.
- b) Promuovere percorsi che favoriscano la consapevolezza e l'importanza del ruolo dei genitori nella società odierna, sia attraverso iniziative rivolte ai bambini e ragazzi che ai genitori stessi.
- c) Intervenire attraverso prestazioni di servizi sociali usufruendo di varie metodologie prevedendo interventi di inclusione sociale.
- d) Realizzare attività di educazione, istruzione, formazione professionale, attività culturali di interesse sociale a finalità educativa sia per adulti che per ragazzi e bambini, come sostegno alla cultura personale e formativa.
- e) porsi come uno spazio inclusivo, aperto, che vada a promuovere lo sviluppo sociale, la diffusione culturale e la lotta alla povertà educativa e il bullismo attraverso attività diversificate. A tal fine propone un supporto alle famiglie e ai bambini con potenziamento scolastico, laboratori creativi con finalità artistiche e pedagogiche, spazio compiti, supporto per problematiche di apprendimento.
- f) Organizzare corsi di formazione per soci, educatori, professionisti, nell'ottica della divulgazione dei metodi, degli scopi e dei principi adottati dalla stessa associazione.
- g) Promuovere e organizzare: incontri, workshop, seminari, laboratori, conferenze, mostre, percorsi olistici, naturopatici, del benessere, scambi culturali, eventi, attività artistiche, attività ludico ricreative a sfondo educativo e culturale, arte collettiva
- h) Creare e partecipare alla formazione di comunità educanti; collaborare con scuole parentali.
- i) Attuare interventi di salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico organizzando e gestendo pulizie e riqualificazione di spazi. Organizzare campi didattici, trekking, giornate a scopo ecologista, storico e sociale sui territori di interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- j) Organizzare sia nelle proprie sedi che in sedi diverse, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ludica, solidale, cura della persona e dell'ambiente, creare attività che includano la comunità sociale nella conoscenza del territorio e della sua riqualificazione e cura di spazi naturalistici e storici da includere nelle rotte del nuovo turismo dei cammini e del contatto diretto con il territorio, usi, costumi, artigianato con particolare riguardo all'infanzia, alla famiglia e alla terza età'.
- k) Ai fini di riqualificare beni pubblici abbandonati o confiscati alle mafie, può acquisire e ottenere (in donazione, comodato d'uso, affitto o acquisto, ecc.) luoghi come terreni, locali, edifici, con la finalità di svolgere realizzare centri di educazione, asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, università, teatri, ecovillaggi, iniziative di agricoltura sociale, fattorie ecologiche e didattiche, banche dei semi, centri e aree sportive, spazi di aggregazione giovanile, centri benessere, case famiglia, centri maternità e assistenza gestanti, case di riposo per anziani, luoghi di incontro, ascolto e condivisione.
- l) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative, arte terapia, arte collettiva.

m) Creare e organizzare eventi culturali e sociali, incontri con scambi interculturali, raduni, gemellaggi artistico-culturali, workshop, manifestazioni itineranti, feste folcloristiche a sostegno dell'arte popolare.

n) Produrre, editare e pubblicare materiali informativi e formativi legati alle proprie attività quali: libri, riviste, materiali multimediali, software, siti web, infoprodotti.

o) Organizzare manifestazioni di cooperazione e sviluppo internazionale, attraverso la collaborazione e il confronto con altre forme di associazionismo locale, nazionale ed internazionale, nella prospettiva dell'interscambio culturale, educativo e sociale, con lo scopo di ampliare e diffondere le proprie esperienze e metodologie per asserire un approccio più completo nei confronti delle attività proposte.

p) Sulla base della tutela dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo internazionale, promuovere la cultura della legalità, condivisione, collaborazione pacifica tra i popoli, organizzare alloggi sociali, accoglienza dei migranti, in particolare riguardo verso le fasce più deboli come l'infanzia e la maternità.

q) A fini sociali dotarsi di spazi atti alla somministrazione di cibi e bevande come servizio fruibile ai soci, organizzato sotto forma di cucina comunitaria e condivisa, con preparazione di alimenti e bevande allo scopo di creare convivialità, scambio interculturale, consapevolezza alimentare e cucina etica.

r) Al fine di attuare attività complete di sostegno alla persona e al suo benessere, organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche sia al chiuso che all'aperto anche sotto forma di attività accessoria o complementare ad altre tipologie di incontri.

s) Organizzare e partecipare ad attività, in modo diretto e indiretto, che possano concorrere all'attuazione dei propri fini sociali e statutari.

t) Sviluppa qualsiasi altra attività permessa dalla legge 117/2017 e successive modifiche, per le associazioni di promozione sociale.

u) Avanzare proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni e richiedendo contributi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Ammissione dei soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà genitoriale.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o

straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea-

Il presidente delega un appartenente al consiglio direttivo o un socio all'approvazione della domanda di ammissione seduta stante la compilazione della stessa.

Salvo rettifica del consiglio direttivo entro 15 giorni vige il silenzio assenso per l'approvazione dell'ammissione a socio.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate e senza recare in alcun modo danno all'immagine dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo e ratificati dall'Assemblea.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento stabilito.
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice: il socio escluso ha comunque il diritto di chiedere che sull'esclusione si esprima l'assemblea dei soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il presidente;

- l'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la sede dove si tiene la riunione, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti

Finis
Aut
lan
BB
AR
SS

aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in orario diverso dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spettano all'assemblea ordinaria le seguenti competenze:

1. nominare e revocare i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 7 e se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. proporre iniziative, indicando le modalità e i supporti organizzativi;
4. ratifica annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare sul ricorso presentato dagli associati esclusi;
7. approvare il programma annuale dell'associazione;
8. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto; ogni socio può essere portatore di una sola delega scritta.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spettano all'assemblea straordinaria le seguenti competenze:

- approvare eventuali modifiche allo Statuto con almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- approvare la trasformazione, fusione o scissione o lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. Resta in carica 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di 4 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. deliberare l'ammissione degli associati;
6. deliberare sull'esclusione degli associati;
7. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
8. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
9. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
10. redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
3. il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
4. il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 1 anno e può essere rieletto senza un limite di mandati.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario conserva i libri sociali, redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere conserva i libri contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali

Art. 14 - L'organo di controllo e la revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.15 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. proventi derivanti da attività di autofinanziamento.
8. entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
9. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice

del Terzo settore;

10. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione.

Art. 16 - Bilancio di esercizio e informativa sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione e sul sito internet dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Una volta approvato, il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (*Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts*).

Art. 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso

organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta indirizzata al Presidente.

Art. 18 - Volontari e lavoro retribuito

Per le sue attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

I *volontari, siano essi soci o non soci*, sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: i volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni ed altre organizzazioni con finalità analoghe, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20 - Controversie

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Consiglio Direttivo, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

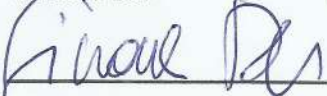
L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Art. 21 - Rinvio

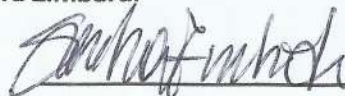
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

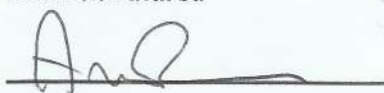
Simona Dei



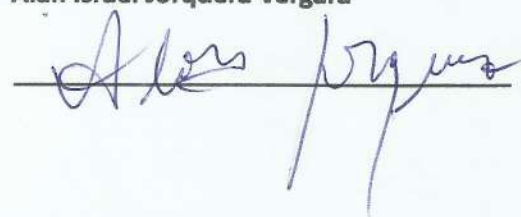
Sandra Zimbardi



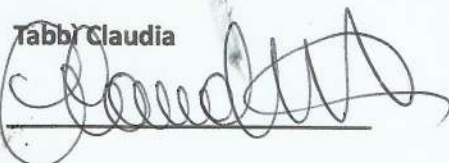
Piccardo Andrea



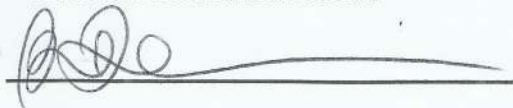
Alan Israel Jorquera Vergara



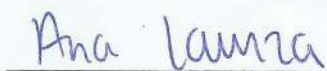
Tabby Claudia



Beatrice Vishavamata Zoldan



AnaLamza



Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Simona Dei', 'Andrea', 'Alan', 'Claudia', 'Zoldan', and 'AnaLamza'.